



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA' E BILANCIO

Procedura di gara per l'affidamento della fornitura di servizi sostitutivi di mensa (Buoni Pasto) al personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) – CIG 0552136509

CHIARIMENTI

Q.

1. Il valore nominale coincide con il valore facciale? Se non coincide, qual è il valore facciale del buono pasto? Il valore facciale del buono pasto è IVA 4% compresa o esclusa? La fatturazione sarà:

- a) 7,00 – sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA esclusa) oppure
- b) $7,00 - 4\% = 6,73$ – sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA compresa)?

2. Con riferimento alla rete degli esercizi, è previsto il “termine congruo” con decorrenza dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, di cui al DPCM 18/11/2005, per il convenzionamento dei locali?

R.

1) Il valore nominale del Buono Pasto coincide con il suo valore facciale (€ 7,00). Il valore facciale del Buono Pasto è da considerarsi IVA esclusa. Pertanto, la fatturazione dei BP sarà: VALORE FACCIALE – SCONTO OFFERTO + IVA 4%.

2) In merito al cd. “termine congruo” per il convenzionamento dei locali, si rappresenta che il numero di convenzionamenti dichiarati in sede di Offerta Tecnica deve risultare effettivo alla data di presentazione dell'offerta e rimanere valido per l'intero periodo di svolgimento della gara sino alla sua aggiudicazione.

In caso di intervenuta disdetta, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara, di uno o più convenzioni con gli esercizi riportati nell'elenco presentato in offerta, l'Impresa dovrà provvedere al loro immediato reintegro; qualora non sia possibile reintegrare la Rete di Esercizi Convenzionati, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente all'AIFA il numero effettivo delle convenzioni attive ed i nominativi Esercizi receduti con relativa data di risoluzione della convenzione.

In caso contrario, qualora uno o più Esercizi dichiarati in regime di convenzione in sede di offerta, dovessero risultare non convenzionati alla data di presentazione della stessa, tale dichiarazione, formulata nella forma dell'autocertificazione, concretizzerebbe il reato di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Responsabile del Procedimento

Dotto Stefano CAPPONI